(Nn. 9-A bis e 218-A bis)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Relazione aggiuntiva della 2ª Commissione permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

(RELATORE ROMANO ANTONIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni relative alle generalità e ad accertamenti e norme amministrative (N. 9)

d'iniziativa della Senatrice MERLIN Angelina

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1953

E

Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti (N. 218)

d'iniziativa del Deputato DAL CANTON Maria Pia

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1953 (*V.* Stampato N. 52)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 10 gennaio 1955

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

ONOREVOLI SENATORI. — Nella seduta del 2 dicembre 1954, il Senato approvò con 75 voti di maggioranza l'ordine del giorno presentato dai senatori Merlin Umberto, De Bosio e Sartori relativamente ai disegni di legge nn. 9 e 218, il primo d'iniziativa della senatrice Merlin Angelina: « Disposizioni relative alle generalità ed accertamenti e norme amministrative », il secondo d'iniziativa del deputato Dal Canton Maria Pia: « Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti ».

L'ordine del giorno approvato è il seguente: « Il Senato, approvando i princìpi della relazione di maggioranza, delibera il rinvio del disegno di legge alla Commissione per l'esame dei vari emendamenti ». Nella relazione di maggioranza si sosteneva la opportunità della fittizia integrazione delle generalità degli illegittimi, rilevando che con la omissione della paternità e della maternità negli estratti per riassunto, nei certificati relativi ad atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico, ed in tutti i documenti di riconoscimento, gli illegittimi sarebbero stati ugualmente costretti, nel compimento di molti altri atti, a svelare il loro stato di inferiorità.

Il Senato, approvando i princìpi della relazione di maggioranza, si è dichiarato favorevole alla fittizia integrazione, che meglio tutela gli illegittimi, mettendoli in condizione di non più svelare il proprio stato in tutta la vita; quindi, non possono essere più presi in considerazione gli emendamenti proposti dal Governo, dai senatori Raffeiner e Trabucchi e dal senatore Agostino, tutti fondati sulla omissione della paternità e della maternità.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 del disegno di legge corrispondono a quelli della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri, approvata dalla Camera dei deputati nella passata legislatura (seduta del 17 luglio 1952).

La maggioranza della Commissione ritiene però doversi eliminare, nei predetti quattro articoli, le parole con le quali si dice che la fittizia attribuzione della paternità e della maternità sia preceduta dalla parola « fu ».

La stessa maggioranza della Commissione, già pronunziatasi per la soppressione dell'articolo 5 del disegno di legge Dal Canton, riesaminato il caso in detto articolo previsto, nonchè l'emendamento all'articolo stesso proposto dal senatore Nacucchi, è d'avviso che debba approvarsi l'aggiunta all'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, perchè diretta a migliorare la posizione di tanti illegittimi, che il più delle volte vengono riconosciuti solo dalla madre e, subito dopo il riconoscimento, affidati a qualche istituto; nonchè a sviluppare l'istituto dell'adozione.

Il capoverso terzo, del citato articolo 186, prevede il caso del figlio naturale non riconosciuto nè legittimato, il quale è stato adottato, e del figlio naturale riconosciuto successivamente all'adozione e stabilisce che devono essere indicati col solo cognome dell'adottante, con l'aggiunta della qualità di figlio adottivo o con la menzione di colui che l'ha adottato; e che se l'adozione è stata compiuta da entrambi i coniugi, deve farsi menzione dell'uno e dell'altro.

Con l'articolo 5 del disegno di legge già citato si prevede il caso dell'adozione e dell'affiliazione successive al riconoscimento e si stabilisce che anche in questi casi il figlio naturale deve essere indicato col solo cognome dell'adottante o dell'affiliante e come figlio di esso, salvo che l'interessato richieda di fare constare la qualifica di figlio adottivo o di affiliato.

Giuridicamente più preciso è però il testo proposto dal senatore Nacucchi, che prevede anche il caso dell'adozione da parte di entrambi i coniugi e consente all'interessato la richiesta di far constare la qualifica di figlio adottivo solo dopo il raggiungimento della sua maggiore età.

Rileva la maggioranza della Commissione che la disposizione, così come proposta dal senatore Nacucchi, va limitata ai soli casi di adozione del figlio naturale riconosciuto da un solo genitore, casi nei quali l'adottato deve essere indicato col solo cognome dell'adottante, e se l'adozione è fatta da entrambi i coniugi col solo cognome del marito e non di entrambi i coniugi (articolo 299 del Codice civile, penultimo comma).

La limitazione ai soli casi di adozione è una conseguenza dell'ultimo comma dell'articolo 408 del Codice civile ove è stabilito che, trattandosi di figlio naturale riconosciuto, il

cognome dell'affiliante può soltanto essere aggiunto a quello del minore.

Non può invero con una legge avente per oggetto « generalità in estratti, atti e documenti » modificarsi il Codice civile.

A migliorare la condizione del figlio naturale riconosciuto da un solo genitore, successivamente deceduto, contribuisce l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Schiavone. In detto articolo è detto che se l'adozione o l'affiliazione è posteriore alla morte del genitore che ha compiuto il riconoscimento, il figlio naturale deve essere indicato col solo cognome dell'adottante e se l'adozione sia stata compiuta da entrambi i coniugi col solo cognome del marito, ovvero, col solo cognome dell'affiliante.

La disposizione evita che l'illegittimo, anche dopo la morte del genitore, che lo ha riconosciuto, sia individuabile nella sua condizione d'inferiorità e costituisce un incentivo per quanti con l'adozione o con l'affiliazione vogliono provare la gioia della paternità o della maternità, sia pure attraverso istituti, che solo imitano la natura.

Essendo alle volte accaduto che alcuni istituti di istruzione, educazione, cura, custodia e simili, hanno mostrato resistenza nell'accogliere figli illegittimi, opportuno è l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Agostino, già compreso nel disegno di legge della senatrice Merlin.

La maggioranza della Commissione è infine del parere che non possa nel disegno di legge in esame comprendersi l'articolo 7-*bis* proposto dal senatore Grava, col quale, abrogando l'articolo 123 delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice civile, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 138, si vorrebbe statuire che l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità può essere proposta nei casi previsti dall'articolo 269 del Codice civile, anche dai figli nati prima del 1° luglio 1939; e che qualora i nati prima del 1° luglio 1939 abbiano raggiunta la maggiore età, dal giorno di entrata in vigore del disegno di legge in esame i termini di cui all'articolo 271 del Codice civile sono prorogati di due anni.

L'articolo proposto è in contrasto con l'articolo 2 delle disposizioni sulla applicazione delle leggi in generale, regolante l'efficacia della legge nel tempo, ove è detto che la legge non dispone che per l'avvenire e che non può avere effetto retroattivo.

Il libro I del nuovo Codice civile è entrato in vigore il 1° luglio 1939 (articolo 1, regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1852); questo il motivo dell'articolo 123 delle disposizioni di attuazione.

Va poi rilevato che il termine di decadenza fissato nell'articolo 269 ha lo scopo di evitare in tema di rapporti personali uno stato di permanente incertezza.

Questo principio verrebbe sconvolto dal comma secondo dell'articolo proposto dal senatore Grava.

Si osserva infine che l'oggetto del disegno di legge è limitato a modificare norme dell'ordinamento dello stato civile e non già il Codice civile.

Onorevoli senatori, la vostra 2ª Commissione ritiene di avere adempiuto a quanto richiesto nell'ordine del giorno dei senatori Merlin Umberto, De Bosio e Sartori e pertanto porta ancora al vostro esame il disegno di legge emendato e ne chiede l'approvazione, anche perchè ansiosamente atteso da migliaia di illegittimi.

ROMANO Antonio, *relatore*.

NUOVO TESTO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 71 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome, nonchè, con apposita annotazione marginale, un nome per il padre ignoto e un nome ed un cognome per la madre ignota ».

Art. 2.

All'articolo 73 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

« Quando nelle circostanze indicate nel secondo comma vi è riconoscimento da parte di uno solo dei genitori, l'ufficiale dello stato civile, con apposita annotazione marginale, attribuisce un nome ed un cognome per il genitore ignoto ».

Art. 3.

All'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficiale dello stato civile, con apposita annotazione marginale, impone inoltre al bambino un nome per il padre ignoto ed un nome ed un cognome per la madre ignota ».

Art. 4.

All'articolo 77 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficiale dello stato civile, con apposita annotazione marginale, impone inoltre al bambino un nome per il padre ignoto e un nome ed un cognome per la madre ignota ».

Art. 5.

Prima dell'ultimo capoverso dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è inserito il seguente comma:

« Il figlio naturale, riconosciuto da un solo genitore e che sia stato successivamente adottato, dev'essere indicato col solo cognome dell'adottante, e se l'adozione sia stata compiuta da entrambi i coniugi, col solo cognome del marito, e come figlio di essi. L'interessato, al raggiungimento della maggiore età, potrà richiedere di far constare la qualifica di figlio adottivo ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è soppresso.

Art. 7.

Dopo l'articolo 77 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente articolo 77-*bis*:

« Contro il provvedimento dell'ufficiale dello stato civile concernente l'imposizione di nomi o cognomi ai sensi degli articoli 71, 72, 73, 75 e 77, il procuratore della Repubblica e gli altri interessati possono ricorrere al tribunale con le forme stabilite per il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile ».

Art. 8.

Coloro che precedentemente all'entrata in vigore della presente legge risultano dai registri di stato civile come figli di ignoti o come figli riconosciuti da un solo genitore, possono ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione si trova l'atto di nascita perchè, con decreto in camera di consiglio, sia autorizzato l'ufficiale di stato civile ad attribuire loro paternità e maternità fittizie.

Coloro che precedentemente all'entrata in vigore della presente legge risultano dai registri di stato civile come figli riconosciuti dalla sola madre, possono chiedere al tribunale com-

petente che l'ufficiale di stato civile sia autorizzato ad attribuire per il padre ignoto lo stesso cognome della madre.

Il provvedimento è trascritto e annotato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

L'ufficiale dello stato civile, che procede alla trascrizione del provvedimento, deve trasmetterne, entro cinque giorni, l'estratto alla procura della Repubblica del luogo di nascita dell'interessato per l'annotazione nella scheda esistente nel casellario giudiziale.

Ai ricorsi indicati nel primo comma sono applicabili le disposizioni del Titolo IX e dell'articolo 162 del decreto anzidetto.

Art. 9.

Prima dell'ultimo comma dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono inseriti i seguenti:

« Il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore, che dopo il decesso di questi sia stato adottato od affiliato, dev'essere indicato col solo cognome dell'adottante e, se l'adozione sia stata compiuta da entrambi i coniugi, col solo cognome del marito, ovvero col solo cognome dell'affiliante, salvo che l'interessato chieda di essere indicato col cognome del genitore che lo ha riconosciuto, seguito dal cognome dell'adottante o di colui che lo ha affiliato.

La stessa norma si osserva per il caso di rinunzia, da parte del genitore tuttora in vita che abbia compiuto il riconoscimento, alla trasmissione del di lui cognome a favore del figlio ».

Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio concernenti i figli naturali, l'ufficiale dello stato civile deve omettere ogni indicazione da cui risulta che la paternità o la maternità non è conosciuta ovvero è stata fittiziamente attribuita a norma degli articoli 71, 73, 75 e 77, ultimi capoversi ».

Art. 11.

Il secondo comma dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è abrogato.

Art. 12.

Le disposizioni dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, si applicano anche ai vari documenti di riconoscimento.

Art. 13.

Raggiunta la maggiore età, il figlio, al quale è stata attribuita una paternità o una maternità fittizia a norma degli articoli 71, 73, 75 e 77 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, o dell'articolo 8 della presente legge, può ricorrere al tribunale del luogo nella cui circoscrizione si trova l'atto di nascita, perchè con decreto in camera di consiglio sia autorizzato l'ufficiale dello stato civile ad annullare l'attribuzione anzidetta. Il tribunale provvede sul ricorso, sentito il genitore che ha riconosciuto il figlio.

Qualora sia autorizzato l'annullamento dell'attribuzione della paternità o maternità fittizia, relativa ad un figlio naturale riconosciuto da un solo genitore, negli estratti per riassunto e nei certificati di cui all'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonchè nei vari documenti di riconoscimento, è indicato soltanto il nome del genitore che l'ha riconosciuto.

Sono applicabili il secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 8.

Art. 14.

La filiazione illegittima non è di ostacolo all'ammissione dei minori negli istituti di istruzione, educazione, cura, custodia e simili.